Comune di Malo
Provincia di Vicenza

DISCIPLINARE INCARICO
PER RILIEVO STRUMENTALE AREA A CORREDO DEL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO MALO-MOLINA. STRALCIO 1 - CUP H51B22001340007

Geometra Sergio Roman
con studio a Malo
Via Roma, 11
P. IVA 02543380246 - C.F. RMNSRG60T05E864W

CIG: ZC2377B173

DISCIPLINARE INCARICO

Tra il **COMUNE DI MALO**, nella persona del legale rappresentante **Arch. Laura Micarelli** Responsabile dei Servizi Lavori Pubblici, domiciliato per la carica presso il Comune di Malo, Via San Bernardino, che interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune di Malo - C.F. 00249370248.

e

Geometra Sergio Roman, con sede a Malo in Via Roma, 11, P.I. 02543380246 C.F. RMNSRG60T05E864W, Iscritto all'Albo dei Geologi Regione Veneto al n. 466 in data 31/05/1996, di seguito indicato come *"Professionista"*.

si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1) – OGGETTO

In esecuzione della determina n. 551 del 18/08/2022 il Comune di Malo, per il tramite del proprio legale rappresentante, affida l'incarico relativo al rilevo strumentale area a corredo del progetto per la realizzazione della pista ciclabile di collegamento tra il centro del Comune di Malo e la frazione di Molina di Malo – Stralcio 1 CUP H51B22001340007;

ART. 2) – CONTENUTI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

Nell'esecuzione del presente incarico il professionista si atterrà ad ogni prescrizione di legge vigente, avendo particolare riguardo al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed al relativo Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010.
Nello svolgimento dell'incarico lo studio dovrà eseguire, tra gli altri, i seguenti compiti, rapportandosi costantemente con il Responsabile del Procedimento.

Gli elaborati dovranno essere prodotti in forma digitale non modificabile (pdf, png, tiff etc..) e in. 2 copie cartacee.
L'amministrazione scrivente con l'acquisizione progetto acquista tutti i diritti sullo stesso compreso la possibilità di trasmetterlo a terze persone.

ART. 3) – RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI

Nello svolgimento dell'attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, il professionista venisse a conoscenza.
Il professionista espressamente rinuncia fin d'ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà del committente che ne può disporre liberamente.

ART. 4) – DURATA

La durata dell'incarico coinciderà con i termini previsti nella vigente normativa sui lavori pubblici e si riterrà concluso con la consegna agli atti delle indagini effettuate.

ART. 5) – CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per lo svolgimento dell'incarico, è fissato per una somma di € 3.843,00 (€ 3.000 + CI CNG 5% e IVA 22%);

ART. 6) – MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo, quale definito in ragione del presente atto, avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della relativa parcella.
Ai fini della liquidazione del corrispettivo si precisa che i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario n. _____, intestato a _____ presso _____ IBAN _____, con esclusione di responsabilità per il committente da indicazioni erronee o disguidi ed inconvenienti ascrivibili all'istituto bancario in questione.
Il *Comune* si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della provincia di VICENZA (VI) della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 7) – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, lo studio ha prodotto copia della polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale n. _____ stipulata con la compagnia di assicurazioni _____ in data _____ valida fino al _____, conservata in atti del Servizio Lavori Pubblici. La polizza dovrà essere rinnovata fino a conclusione dell'incarico come definita al precedente art. 4.

ART. 8) – PENALI

In caso di ritardata esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto si applicherà la penale pari allo 0,5 ‰ (zero virgola cinque per mille) dell'onorario della prestazione oggetto di inadempimento per ciascun giorno di ritardo rispetto a quanto stabilito nel precedente art. 4.

ART. 9) – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini derivanti dalla normativa vigente.
La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla comunicazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa.
In tale ipotesi, il *Comune* si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo, impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal Comune in conseguenza dell'inadempimento.

ART. 10) – ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il committente si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il presente atto, mediante idoneo provvedimento, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile, o dell'art. 1454 c.c. previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a 15 giorni, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.
In tale ipotesi non sarà riconosciuto all'incaricato nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal *Comune* in conseguenza dell'inadempimento.

ART. 11) – RECESSO

Il *Comune*, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.
In tale caso l'incaricato ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già sostenute per l'espletamento dell'incarico.
L'incaricato può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisti ed imprevedibili motivi, della cui gravità dovrà dare conto al committente nella comunicazione scritta che dovrà pervenire al committente stesso con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.
In tal caso, l'incaricato ha diritto al corrispettivo per l'attività svolta fino alla data di recesso.

ART. 12) – INCOMPATIBILITÀ

Per lo Studio fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza.
Nel periodo intercorrente tra l'aggiudicazione e il collaudo è fatto divieto all'incaricato di intrattenere rapporti professionali con l'esecutore.
L'incaricato si impegna, comunque, a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.
Lo Studio ha dichiarato l'assenza di motivi di incompatibilità od inconferibilità, ai sensi dell'art. 15 del DLgs 33/2013 e dell'art 20 del DLgs 39/2013.

ART. 13) – CODICE COMPORTAMENTO COMUNE DI MALO E NORMATIVA ANTICORRUZIONE

Lo Studio prende atto, conosce ed accetta, il “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione anni 2022-2024", dando atto che esso comprende il "Programma della Trasparenza" ed il "Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune". Approvato con delibera di Giunta Comunale del n. 13 del 25/01/2022 (link https://tinyurl.com/y24ea5un e https://tinyurl.com/58a5dddz).

ART. 14) – CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra l’incaricato e Il *Comune di Malo* in relazione all’interpretazione o all’esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria.
Il Foro competente è fin d’ora indicato in quello di Vicenza.

ART. 15) – RINVIO

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del codice civile, a quelle della Legge e relativo Regolamento, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente per quanto applicabile.

ART. 16) –CORRISPONDENZA

La corrispondenza inerente il presente atto sarà intrattenuta mediante utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) che avrà valore ricettizio tra le parti.

ART. 17) - SPESE

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente atto, con la sola esclusione dell’IVA e del contributo previdenziale per la parte a carico del committente, sono e saranno ad esclusivo carico dell’incaricato.
Si intendono, altresì, a carico dell’incaricato le spese per tutti i materiali ed ogni altro onere necessari per l’ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto.

ART. 18) - CLAUSOLE FISCALI

Il presente atto, in quanto soggetto ad IVA, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

ART. 19) - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 le Parti, come sopra rappresentate, si danno reciprocamente atto che i dati personali trattati sulla scorta del presente atto saranno utilizzati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, per le finalità connesse alla gestione del contratto stesso, ovvero per lo svolgimento delle funzioni e delle attività istituzionali proprie, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla normativa vigente.
Al riguardo le Parti stesse precisano che:

- l’acquisizione dei dati in questione è presupposto indispensabile per l’esecuzione del presente contratto.
- hanno preso visione del testo dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 ed hanno facoltà di esercitare i relativi diritti.

Per l’Ente committente
Arch. Laura Micarelli
(f.to digitalmente)

Geometra Sergio Roman
(f.to digitalmente)